

Vanno pubblicati solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando di concorso, in particolare elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie; elenchi di ammessi a prove orali; punteggi riferiti a singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti.

10.2.2. *Asili nido*

Le amministrazioni locali devono selezionare con particolare attenzione i dati personali da includere nelle deliberazioni diffuse contenenti le graduatorie per ammettere minori agli asili nido, verificando quali tra le informazioni sulla cui base sono stati attribuiti singoli punteggi debbano essere necessariamente inserite anche nell'atto deliberativo.

La graduatoria da affiggere all'albo pretorio deve essere parimenti priva dei dati non necessari ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa tramite la relativa pubblicazione (condizione reddituale del nucleo familiare; ripartizione dei richiedenti secondo le fasce dell'Isee; indirizzi, domicili o residenze del minore), nonché di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice).

Non risulta inoltre lecito diffondere indifferenziatamente i punteggi parziali attribuiti a ciascun richiedente sulla base della documentazione presentata, laddove gli stessi siano idonei a rivelare informazioni particolarmente delicate per la dignità e la riservatezza dell'interessato. Ci si riferisce in particolare ai punteggi parziali conferiti in base alle specifiche condizioni soggettive ed oggettive del minore (ad esempio in affidamento familiare) e del suo nucleo familiare (posizione lavorativa dei genitori, presenza di persone diversamente abili), anche alla luce del richiamato divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute.

10.2.3. *Alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata*

Analoghe valutazioni in termini di pertinenza e non eccedenza devono essere effettuate dall'ente locale in relazione alla diffusione di graduatorie riguardanti l'assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata, le quali sono predisposte sulla base di punteggi e di criteri di priorità prescritti nei bandi di concorso e direttamente correlati a particolari situazioni di disagio degli interessati.

Sulla base degli elementi acquisiti in base alle segnalazioni e ai quesiti pervenuti non risulta lecito diffondere indifferenziatamente tutti i presupposti oggettivi e soggettivi che hanno determinato l'assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata e riguardanti sia il richiedente, sia le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare. Si pensi, ad esempio, a specifiche informazioni sullo stato di salute o condizione reddituale, a situazioni di grave disagio abitativo sofferte, alla presenza nel nucleo familiare di anziani o di persone diversamente abili, alla condizione di gestante o di genitore solo con figli minori a carico, alla situazione lavorativa del richiedente, all'indicazione del codice fiscale, alla fascia Isee di appartenenza.

La relativa graduatoria, oltre ai nominativi degli assegnatari corredata dalle informazioni necessarie a renderli identificabili (data di nascita, punteggio finale per l'assegnazione), non deve quindi contenere ulteriori dati personali contrastanti con il richiamato principio di pertinenza e non eccedenza, fermo restando il divieto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute.

10.2.4. *Graduatorie delle domande di mobilità*

Nell'ambito delle procedure di trasferimento tra amministrazioni pubbliche, gli interessati possono fruire di benefici e titoli di preferenza attribuiti in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (recante la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").

Generiche esigenze di pubblicità connesse alla trasparenza della relativa procedura non possono in alcun caso consentire di derogare allo specifico divieto di diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8, del Codice). Alla luce delle segnalazioni e dei quesiti pervenuti, va rilevato che le graduatorie da pubblicare non devono riportare, accanto ai nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda di trasferimento, riferimenti riguardanti condizioni di salute che, nella varia casistica esistente, potrebbero giustificare una precedenza degli interessati.

Applicate alle persone diversamente abili, tali cautele rafforzano il principio del rispetto della dignità delle persone interessate, garantito dall'art. 2 del Codice e dall'art. 1 della citata l. n. 104/1992.

11. Altri adempimenti da rispettare

Gli enti locali titolari di trattamenti di dati personali restano infine tenuti a rispettare gli obblighi di trasparenza e di sicurezza che attengono:

- a) alla predisposizione di adeguate informative sul trattamento dei dati da fornire ai relativi interessati (art. 13 del Codice);
- b) alle necessarie misure anche minime volte ad assicurare l'integrità di dati e sistemi (artt. 31-36 e Allegato B recante il *"Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza"* del Codice).

- (1) Cfr. note del Garante pubblicate in *www.garanteprivacy.it*, in data 29 maggio 1998 (doc. web n. 41055), 26 ottobre 1998 (doc. web n. 30951), 2 agosto 1999 (doc. web n. 1096700), 2 settembre 1999 (doc. web n. 1092322), 17 febbraio 2000 (doc. web n. 38969) e 23 maggio 2000 (doc. web n. 40229); v. anche, ivi, i *Provvi.* 17 gennaio 2001 (doc. web n. 41031), 27 febbraio 2002 (doc. web n. 1063639), 9 dicembre 2003 (doc. web n. 1054649), 10 novembre 2004 (doc. web n. 1116068) e 6 aprile 2006 (doc. web n. 1269403).
- (2) Art. 10 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267; artt. 22 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, modificati dalla l. n. 15/2005; v. anche artt. 59 e 60 del Codice per ciò che riguarda il diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali sensibili o giudiziari, in particolare di quelli idonei a rivelare lo stato di salute o la sfera sessuale (cfr. *Provvi.* 9 luglio 2003, doc. web n. 29832, sul principio del "pari rango"); v. anche gli artt. 7 e ss. del Codice sul diritto di accesso ai dati personali.
- (3) V. i relativi schemi tipo di regolamento (doc. web nn. 1174532, 1182195 e 1175684); v. anche, per il termine ultimo del 28 febbraio 2007 entro il quale i regolamenti dei soggetti pubblici in materia di dati sensibili e giudiziari dovevano essere adottati, l'art. 6, comma 1, d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, conv., con mod., dalla l. 26 febbraio 2007, n. 17.
- (4) Cfr. *Provvi.* 6 aprile 2006 (doc. web n. 1269403), *cit.*, concernente l'inserimento in Internet di dati personali relativi ad una graduatoria di merito per accedere a taluni corsi di laurea.
- (5) Analoghe forme di pubblicità sono state considerate applicabili alle determinazioni dirigenziali: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2006, n. 1370.
- (6) Cfr. nota del Garante 26 ottobre 1998 (doc. web n. 30951), *cit.*, con cui gli enti locali sono stati richiamati a selezionare con rinnovata attenzione i dati personali, specie sensibili, la cui inclusione nelle deliberazioni da pubblicare sia realmente necessaria per le finalità conseguite dai singoli provvedimenti.
- (7) Art. 65, comma 4, del Codice; schede n. 33 per i comuni, n. 19 per le comunità montane e n. 4 per le province, degli schemi tipo di regolamento citati.
- (8) Cfr. *Provvi.* 27 febbraio 2002 (doc. web n. 1063639), *cit.*, con il quale il Garante ha vietato la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute riportati in una graduatoria dei trasferimenti affissa nella bacheca di un provveditorato agli studi.
- (9) L. 7 giugno 2000, n. 150.
- (10) Artt. 4, comma 4, lett. a), 101 e ss. del Codice; d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490, modificato dal d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, richiamato dall'art. 103 del Codice; *Provvi.* n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001, in *G.U.* 5 aprile 2001, n. 80, allegato A.2 al Codice.
- (11) Cfr. *Nota* 23 maggio 2000 (doc. web n. 40229), *cit.*, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione, da parte dei comuni, della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
- (12) Cfr. *Provvi.* 6 ottobre 2005, in *G.U.* 24 ottobre 2005, n. 248 (doc. web n. 1179484), contenente prescrizioni del Garante nei confronti di tutti i comuni riguardo alle anagrafi della popolazione residente.
- (13) Cfr. *Nota* 6 maggio 2004 (doc. web n. 1007634), con cui il Garante ha evidenziato che, fatte salve le valutazioni che seguiranno in ordine alla loro possibile diffusione, il giornalista può chiedere di acquisire o venire legittimamente a conoscenza delle informazioni concernenti, tra l'altro, l'ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti, presso i comuni.

- (14) *Cfr.* Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 6 novembre 2003, Bodil Lindqvist, C-101/01, Racc. 2003, p. I-12971.
- (15) *Cfr. Provv.* 10 novembre 2004 (doc. *web* n. 1116068), *cit.*, concernente le modalità di diffusione, tramite Internet, di dati personali e le misure necessarie a garantire il diritto all'oblio.
- (16) *Cfr.* nota del Garante 2 novembre 2004, in Relazione del Garante per la protezione dei dati personali 2004, p. 18, riguardante la compatibilità dello specifico regime di pubblicità dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

46

Semplificazione dell'obbligo di informativa in ambito assicurativo (*)

26 aprile 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la Raccomandazione del Consiglio d'Europa Rec(2002)9, del 18 settembre 2002;

Esaminate le comunicazioni del 5 febbraio 2002, 31 luglio 2002, 18 febbraio 2004 e 9 maggio 2006 provenienti dall'Associazione nazionale per le imprese assicuratrici (Ania) e contenenti, fra l'altro, richieste volte ad ottenere la semplificazione e l'esonero dall'obbligo di rendere l'informativa agli interessati nell'ambito dello svolgimento dell'attività assicurativa (art. 13, commi 3 e 5, del Codice);

Vista la documentazione in atti, acquisita anche a seguito degli incontri avvenuti presso la sede dell'Autorità in data 11 maggio 2006 e 20 giugno 2006;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

1. Il trattamento di dati personali nell'ambito della *cd.* "catena assicurativa"

1.1. L'Associazione nazionale per le imprese assicuratrici (Ania) ha rappresentato alcune problematiche affrontate dalle imprese di assicurazione nel dare compiuta attuazione, anche quando era vigente la legge n. 675/1996, ai diversi adempimenti derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali.

L'Ania ha richiamato in particolare l'attenzione sulle peculiarità dell'attività assicurativa, nella misura in cui essa:

- si può articolare in una pluralità di "fasi" (dalla *c.d.* fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare, all'interno di un complesso tessuto di rapporti contrattuali, numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali le imprese di assicurazione cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo, dando luogo al fenomeno della *cd.* "catena assicurativa";
- può coinvolgere, a seconda delle diverse tipologie assunte dai contratti di assicurazione, una pluralità di soggetti in veste di "interessati" (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

1.2. Ad avviso dell'Ania, il Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004 non avrebbe dissolto tutte le criticità che scaturirebbero dalle predette peculiarità; pertanto, con nota del 9 maggio 2006, ha rinnovato a questa Autorità, nell'interesse delle imprese associate, un'istanza volta, tra l'altro, ad ottenere, anche ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c), del Codice, l'autorizzazione a rendere l'informativa alla clientela mediante un "modello unita-

(*) [doc. web n. 1410057]

rio". Tale informativa potrebbe essere resa *una tantum* da parte dell'impresa di assicurazione (titolare del trattamento) in sede di conclusione del contratto di assicurazione anche nell'interesse dei diversi soggetti che, in qualità di autonomi "titolari del trattamento", effettuano trattamenti relativi al medesimo rischio assicurato.

In questa stessa sede, sempre ad avviso dell'Ania, potrebbe essere raccolto, anche per conto dei medesimi soggetti, l'eventuale consenso al trattamento dei dati personali degli interessati. Ciò, in quanto i soggetti che intervengono nella *cd.* catena assicurativa (in particolare, i coassicuratori e i riassicuratori) pongono in essere operazioni di trattamento preordinate all'unica finalità di gestione del rischio assicurato a seguito della stipula di un contratto da parte dell'impresa di assicurazione.

L'informativa fornita singolarmente da parte di ciascun titolare del trattamento operante all'interno della *c.d.* catena assicurativa comporterebbe invece, secondo l'Ania, modalità complesse di realizzazione dell'adempimento, oltre che costi ed impegni amministrativi ritenuti sproporzionati rispetto al diritto tutelato. Ciò, *"in quanto, il più delle volte, [detti soggetti] non hanno alcun contatto diretto con l'interessato stesso, giacché ricevono i dati personali dall'assicuratore dell'interessato o da altri soggetti"* (cfr. nota Ania, cit.).

2. I profili soggettivi

2.1. Il settore assicurativo è caratterizzato da una frequente molteplicità di soggetti che, secondo i casi, vengono coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi relativi alla copertura di un medesimo rischio, ed effettuano (in taluni casi in qualità di "titolari", in altri come "responsabili del trattamento") operazioni di trattamento di dati personali (talvolta di natura sensibile) necessari per adempiere ad obblighi (di legge o connessi all'esecuzione del contratto) assunti nell'ambito dello svolgimento di tale peculiare attività d'impresa.

In questa cornice è necessario che le imprese di assicurazione valutino con la massima attenzione il ruolo effettivamente svolto dai soggetti che vengono chiamati a cooperare all'interno della *c.d.* catena assicurativa nell'esecuzione della prestazione dovuta alla clientela in base al rapporto assicurativo. Ciò, verificando se sussiste un reale ed autonomo potere decisionale in ordine alle finalità del trattamento (la cui effettiva esistenza consenta di ritenere che tali soggetti operino quali autentici "titolari del trattamento" ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. *f*) e 28 del Codice), o se essi devono invece conformare il proprio operato (che può comunque caratterizzarsi per ampi spazi di discrezionalità tecnica) alle istruzioni formulate dalle compagnie assicurative, sì da doversi correttamente qualificare quali "responsabili del trattamento" ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. *g*) e 29 del Codice.

In quest'ultima evenienza la designazione come responsabile del trattamento, che non è di per sé obbligatoria, *"diviene una soluzione in qualche modo obbligata quando una parte, sia pure strumentale, dei trattamenti necessari per perseguire le finalità del titolare del trattamento è curata, con una certa autonomia, da un soggetto esterno"* (Prov. 19 dicembre 1998, Boll. n. 6/1998, p. 117 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 41941).

2.2. Nel settore assicurativo, la corretta qualificazione del ruolo svolto dai distinti soggetti che trattano dati personali assume quindi un valore particolarmente significativo, proprio in relazione alla pluralità dei soggetti partecipanti alla *cd.* catena assicurativa. Detta qualificazione, se aderente alla realtà, può infatti determinare per sé sola, con specifico riguardo alla figura dei "responsabili del trattamento", notevoli semplificazioni in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (e, specificamente, quelli richiamati dall'Ania e relativi all'informativa, nonché all'eventuale raccolta del consenso dell'interessato) che gravano sulla sola compagnia assicurativa "titolare del trattamento".

3. L'informativa da rendere in caso di dati raccolti presso l'interessato

Gli effetti di semplificazione possono derivare non solo da una corretta qualificazione della funzione assolta dai partecipanti alla *c.d.* catena assicurativa. Specie nei rapporti destinati a svilupparsi lungo un ampio arco temporale (quali quelli connessi all'attivazione di

contratti assicurativi) può risultare infatti agevole rendere, (al più tardi) in sede di conclusione del contratto, un'informativa (anche in relazione ai dati raccolti presso terzi: art. 13, comma 4, del Codice), per tutte le operazioni necessarie a dare corretta esecuzione al rapporto contrattuale al quale si riferisce l'informativa medesima e per altri trattamenti che (talora anche in base ad esplicite previsioni di legge) possono essere effettuati lecitamente (in tal senso v. già *Prov. 28 maggio 1997*, doc. web n. 40425).

L'informativa, pur dovendo illustrare la (talora inevitabile) intensità dei flussi comunicativi, deve consentire all'interessato di rendersi conto con chiarezza dei medesimi; a tal fine essa deve indicare con precisione (evitando formulazioni generiche o dal significato oscuro, tenuto conto del destinatario della comunicazione) le finalità in concreto perseguite dalla compagnia di assicurazione, indicando altresì i soggetti o le tipologie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati (in qualità di autonomi titolari del trattamento) o che, considerando anche quanto sopra indicato al punto 2.2., possono venirne a conoscenza in qualità di "responsabili del trattamento".

Ulteriori elementi informativi possono essere forniti all'instaurarsi di nuovi rapporti (anziché in presenza di meri rinnovi di quelli in essere), qualora cambino le finalità o le modalità dell'originario trattamento (o altri elementi previsti dall'art. 13 del Codice).

Informazioni più dettagliate possono essere ottenute dall'interessato in sede di esercizio del diritto d'accesso di cui all'art. 7 del Codice; in particolare, l'assicurazione può essere chiamata ad indicare, su richiesta dell'interessato, i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o che ne hanno avuto conoscenza, ad esempio, in qualità di "responsabili del trattamento".

Un elenco aggiornato di tali soggetti deve essere comunque reso disponibile, anche online sul sito *web* delle compagnie di assicurazione, per agevolare l'esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato (art. 13, comma 1, lett. *f*) del Codice).

4. Semplificazione ed esonero dal rendere l'informativa in caso di dati raccolti presso terzi da parte di altri titolari del trattamento, con particolare riferimento a coassicuratori e riassicuratori

In considerazione del principio di semplificazione degli adempimenti richiesti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali in capo ai titolari del trattamento, pur dovendosi assicurare un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato nell'ambito di operazioni di trattamento (*cf.* art. 2, comma 2, del Codice; considerando n. 49 direttiva 95/46/Ce), risulta necessario individuare soluzioni operative che evitino la superflua reiterazione degli stessi adempimenti (talora percepita anche dagli interessati come meramente formalistica), a vantaggio di soluzioni che, sul piano dell'informativa, siano idonee a rendere meglio edotto il contraente della circolazione delle informazioni relative alla gestione del rischio assicurato.

Tale soluzione è stata, peraltro, seguita già nel modello unico di informativa, approvato dal Garante, allegato al *"codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti"* (pubblicato in *G.U.* 23 dicembre 2004, n. 300).

Analogamente a quanto in passato deciso da questa Autorità (*cf.* *Prov. 26 novembre 1998*, doc. *web* n. 39624), va rilevato che l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa di cui all'art. 13 del Codice da parte degli autonomi "titolari" operanti nell'ambito della *cd.* "catena assicurativa", può comportare, attese le "complesse modalità di realizzazione dell'adempimento" derivanti dalla descrizione sopra fornita della *cd.* "catena assicurativa", un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato dalla medesima disposizione.

Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 5, lett. *c*) del Codice, il Garante individua modalità semplificate affinché l'assicurazione stipulante titolare dell'originario trattamento di dati possa rendere un'idonea informativa anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento (con particolare riferimento ai coassicuratori e ai riassicuratori) che, in relazione ad un medesimo rischio assicurato, trattino nell'ambito della *cd.* catena

assicurativa informazioni riferite al contraente raccogliendole presso l'assicurazione che con il medesimo ha concluso il contratto. Tali ulteriori titolari del trattamento, ai sensi del predetto art. 13, comma 5, lett. c), non sono di conseguenza tenuti a rendere un'ulteriore informativa sul trattamento già reso noto all'interessato, a condizione che:

- i medesimi titolari del trattamento siano già individuati univocamente nell'informativa resa anche nel loro interesse dall'impresa assicuratrice stipulante o siano comunque individuabili presso quest'ultima;
- l'informativa sia formulata in modo da esplicitare univocamente anche le eventuali finalità ulteriori rispetto alla sola gestione del rischio assicurato perseguite da detti titolari del trattamento.

L'informativa fornita secondo le descritte modalità deve comunque contenere gli elementi indicati nell'art. 13 del Codice.

5. Consenso

In riferimento ad una larga parte dei trattamenti effettuati nell'ambito della c.d. catena assicurativa, il consenso dell'interessato non è richiesto dal momento che i dati sono necessari (per instaurare o) per dare esecuzione a un contratto di assicurazione (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice), oppure in quanto gli stessi sono trattati sulla base di uno dei presupposti equipollenti di cui all'art. 24 del Codice (e, ovviamente, in tutti i casi in cui il "titolare del trattamento" si avvalga in conformità al Codice di un "responsabile" cui trasmetta i dati personali).

Qualora il consenso dell'interessato sia necessario (talora in forma scritta, come accade per il trattamento dei dati sensibili), l'operatività della formula di consenso può essere limitata ai soli trattamenti effettuati dall'assicurazione stipulante (compresa la comunicazione ai terzi indicati nell'informativa), oppure estendersi, in relazione al medesimo rischio assicurato, anche ai trattamenti ulteriori effettuati da altri "titolari" appartenenti alla c.d. catena assicurativa.

In quest'ultima evenienza, dal momento che il consenso deve essere prestato in forma specifica, esso deve riferirsi agli specifici trattamenti effettuati dal distinto titolare del trattamento, chiaramente individuabile nell'informativa resa (in tal senso *cfr. Provv. 28 maggio 1997, cit.*).

La formulazione utilizzata, tenendo conto del principio di finalità di cui all'art. 11 del Codice, deve comunque essere specifica, evitando indicazioni generiche che non permettano all'interessato di rendersi conto della reale ampiezza della sua dichiarazione, in particolare quando ciò appaia riferibile ad attività diverse da quelle relative alla gestione del rischio assicurato (come, ad esempio, nel caso di trattamento dei dati personali per finalità di *marketing*).

6. Riassicuratore e bilanciamento di interessi

Con riferimento all'eventuale comunicazione di dati (diversi da quelli indicati all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice) a vantaggio dei riassicuratori, per i quali può risultare necessaria la conoscenza dei dati personali dell'interessato per dare esecuzione alla prestazione dovuta, la medesima può avvenire, per effetto del presente provvedimento, in base all'ipotesi prevista dall'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, atteso che, in base all'art. 1929 del codice civile, la figura contrattuale della riassicurazione può perfezionarsi in virtù del solo accordo tra assicuratore e riassicuratore, indipendentemente, quindi, dalla partecipazione dei soggetti coinvolti nel contratto di assicurazione (oggetto della riassicurazione). Ciò, in quanto il Garante ravvisa con la presente decisione i presupposti per applicare l'istituto del bilanciamento degli interessi in relazione al legittimo interesse dei titolari del trattamento coinvolti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

- a) individua, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 5, lett. c), del Codice, modalità semplificate per rendere l'informativa da parte dell'assicurazione stipulante titolare del trattamento e degli altri titolari del trattamento diversi da quello che stipula il

contratto di assicurazione (con particolare riferimento ai coassicuratori e ai riassicuratori) che, in relazione ad un medesimo rischio assicurato, trattino nell'ambito della *cd.* "catena assicurativa" informazioni riferite al contraente raccogliendole presso l'assicurazione che con il medesimo ha concluso il contratto (punto 4). Ciò, a condizione che:

- detti titolari del trattamento siano già individuati univocamente nell'informativa resa anche nel loro interesse dall'impresa assicuratrice stipulante o siano comunque individuabili presso quest'ultima;
 - l'informativa sia formulata in modo da esplicitare univocamente anche le eventuali finalità ulteriori rispetto alla sola gestione del rischio assicurato perseguite da detti titolari del trattamento;
- b) individua, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. *g*), del Codice, nei termini di cui in motivazione (punto 6), i casi nei quali il trattamento dei dati personali di natura non sensibile possono essere effettuati per perseguire un legittimo interesse dei riassicuratori anche senza il consenso degli interessati.

Roma, 26 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

47

Pubblicità dei dati di debitori nelle esecuzioni immobiliari (*) 7 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminate le numerose segnalazioni pervenute riguardo al trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di procedimenti di espropriazione forzata;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con particolare riferimento agli artt. 11, 47 e 174;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Sono pervenute al Garante numerose segnalazioni in merito al regime di pubblicità nell'ambito dei procedimenti di espropriazione forzata. Le questioni sollevate riguardano l'applicazione delle modifiche apportate all'art. 490 c.p.c. (previste dalla riforma del processo esecutivo entrata in vigore il 1° marzo 2006), in relazione ai contenuti e alle modalità di pubblicazione degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie.

In particolare, la prevista pubblicazione in appositi siti Internet di copia dell'ordinanza del giudice che dispone sulla vendita forzata, nonché della relazione di stima dei beni da espropriare, in assenza di opportuni accorgimenti volti a tutelare la riservatezza degli interessati, avrebbe comportato, ad avviso dei segnalanti, un'ingiustificata diffusione dei nominativi dei debitori sottoposti alle procedure esecutive, nonché di eventuali terzi (ad esempio, dei proprietari di porzioni immobiliari confinanti con l'immobile dell'esecutato).

Sulla base degli approfondimenti svolti, il Garante ravvisa l'esigenza di indicare agli uffici giudiziari e ai professionisti delegati alle operazioni di vendita la necessità di adottare nell'espletamento delle procedure in esame modalità che, nel rispetto del pertinente dettato normativo, permettano di favorire ampia pubblicità agli atti del processo esecutivo rispettando, al contempo, i diritti degli interessati.

OSSERVA

1. Pubblicità degli atti e diritti degli interessati

Già con un provvedimento del 22 ottobre 1998, il Garante si è espresso sulla necessità di rispettare la dignità delle persone coinvolte nel processo esecutivo, auspicando un intervento del legislatore volto a evitare l'affissione di manifesti con i nominativi dei debitori e invitando gli uffici giudiziari ad adottare prassi più attente e rispettose dei diritti degli interessati (*Prov. 22 ottobre 1998*, disponibile sul sito Internet dell'Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1104097).

Il Codice in materia di protezione dei dati personali ha poi modificato in tal senso il codice di procedura civile prevedendo, da un lato, che sia omessa l'indicazione del debitore

(*) *G.U. 25 febbraio 2008*, n. 47
[doc. web n. 1490838]

negli avvisi relativi agli atti esecutivi pubblicati sui quotidiani e nelle forme della pubblicità commerciale (art. 174, comma 9, del Codice; art. 490, comma 3, c.p.c.), e, dall'altro, che gli avvisi di vendita debbano indicare che *“maggiori informazioni anche relative alle generalità del debitore possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse”* (art. 174, comma 10, del Codice; art. 570 c.p.c.).

Recenti interventi normativi (art. 2, comma 3, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80) hanno riformulato integralmente l'art. 490, comma 2, c.p.c. disponendo, in particolare, che gli avvisi, *“in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili”*, *“unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima del bene”* debbano essere *“inseriti in appositi siti Internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto”*. Con decreto del Ministro della giustizia del 31 ottobre 2006 (pubblicato in *G.U.* della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2006) sono stati individuati i siti Internet destinati all'inserimento dei predetti avvisi.

Il descritto quadro normativo rivela, quindi, la particolare attenzione posta dal legislatore nel bilanciare le esigenze di pubblicità degli atti e i diritti degli interessati nell'ambito del processo esecutivo. Da un lato, l'omissione del nominativo del debitore nell'avviso di vendita (art. 490, terzo comma, c.p.c.) risponde alla necessità di tutelare il diritto degli interessati a non subire un'ingiustificata divulgazione dei dati personali che li riguardano. Dall'altro, la possibilità di conoscere le generalità del debitore, e ogni altra ulteriore utile informazione, attraverso le strutture degli uffici giudiziari (art. 570 c.p.c.) consente a chi sia realmente interessato all'acquisto un'informata valutazione circa l'effettiva situazione giuridica del bene da espropriare.

2. Pubblicazione *on-line* dell'ordinanza e della relazione di stima

La menzionata riforma del processo esecutivo ha assicurato una più ampia pubblicità alle vendite giudiziarie prevedendo, come accennato, l'inserimento in appositi siti *web*, oltre che dell'avviso di vendita, anche di copia dell'ordinanza del giudice che dispone sulla vendita e della relazione di stima.

Come è emerso nei casi segnalati al Garante, talvolta le copie dell'ordinanza e della relazione di stima pubblicate contengono le generalità del debitore e di eventuali altri soggetti, quali i proprietari di porzioni immobiliari confinanti con il bene dell'esecutato, non direttamente interessati dalla procedura esecutiva.

Al riguardo, deve essere rilevato che la prevista consultabilità *on-line* di atti del procedimento esecutivo senza l'omissione delle generalità del debitore vanifica la tutela chiaramente garantita in altra parte della stessa disposizione, nella parte in cui (art. 490, terzo comma, c.p.c.), anche in relazione ad altre forme di pubblicità meno invasive, è precisamente disposto che nell'avviso in questione *“è omessa l'indicazione del debitore”*.

Pertanto, al fine di mantenere effettiva la tutela dei soggetti sottoposti a esecuzione forzata, come garantita dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dallo stesso art. 490, occorre che gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591-*bis* c.p.c. omettano l'indicazione del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelarne l'identità, oltre che nell'avviso di vendita, anche nelle copie dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima.

D'altra parte, occorre che nelle copie pubblicate di tali atti non siano riportati i dati personali di soggetti estranei alla procedura esecutiva ove ciò non sia previsto da una specifica norma di legge, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il procedimento espropriativo. Ciò, al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità nel trattamento dei dati posto dall'art. 11, comma 1, lett. *d*) del Codice, disposizione che trova applicazione anche in relazione ai trattamenti effettuati *“per ragioni di giustizia”* (art. 47 del Codice).

Resta fermo che le generalità del debitore e ogni altra ulteriore informazione potranno essere richieste e ottenute presso la cancelleria del tribunale da chiunque vi abbia interesse (art. 570 c.p.c.).

Copia del presente provvedimento viene inviata al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza in relazione alle rispettive attribuzioni, anche al fine di assicurare l'adozione di ogni idonea iniziativa volta a favorirne la diffusione presso gli uffici giudiziari interessati.

Tenuto conto dell'alto numero di questi ultimi, va infine disposta, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, la pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

- a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, indica agli uffici giudiziari e ai professionisti delegati alle operazioni di vendita la necessità di non riportare, oltre che nell'avviso di vendita, nelle copie pubblicate delle ordinanze e delle relazioni di stima l'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso;
- b) dispone che copia del presente provvedimento venga inviata al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza in relazione alle rispettive attribuzioni, anche al fine di assicurare l'adozione di ogni idonea iniziativa volta a favorirne la diffusione presso gli uffici giudiziari interessati;
- c) ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, dispone la pubblicazione del medesimo provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Altri provvedimenti

48 Provvedimenti di particolare rilievo (*)

Misure in materia di propaganda politica ed elettorale
3 maggio 2007 [doc. web n. 1409206]

Esonero dall'informativa per partiti e movimenti politici sino al 31 luglio 2008
28 febbraio 2008 [doc. web n. 1493909]

Garanzie a tutela degli invalidi civili
21 marzo 2007 [doc. web n. 1395821]

Internet - Caso Peppermint: illecito “spiare” gli utenti che scambiano *file* musicali e giochi
28 febbraio 2008 [doc. web n. 1495246]

Trattamento dati sensibili per l'accesso di medici in zone a traffico limitato
14 giugno 2007 [doc. web n. 1424100]

Modalità di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale
25 luglio 2007 [doc. web n. 1428047]

Servizi *on-line* e uso dei dati a fini di *marketing*
22 febbraio 2007 [doc. web n. 1388590]

Diffusione di dati reddituali ordine commercialisti Bologna
18 ottobre 2007 [doc. web n. 1454901]

(*) Reperibili sul sito
www.garanteprivacy.it

Diffusione di dati personali concernenti una attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza

15 marzo 2007 [doc. *web* n. 1390923]

Pubblicazione di fotografie riprese all'interno di dimora privata

8 maggio 2007 [doc. *web* n. 1409488]

Invio di posta elettronica per finalità commerciali senza consenso

14 giugno 2007 [doc. *web* n. 1424068]

Videosorveglianza comunale e riprese all'interno di abitazioni private

4 ottobre 2007 [doc. *web* n. 1457505]

Media e sport: regole per chi telefona in trasmissione

11 ottobre 2007 [doc. *web* n. 1449505]

49

Ulteriori provvedimenti citati (*)

Comunicazione all'anagrafe tributaria delle somme erogate da operatori del settore assicurativo

11 gennaio 2007 [doc. web n. 1381575]

Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari

11 gennaio 2007 [doc. web n. 1381941]

Istituzione di registri e cartelle sanitarie di lavoratori esposti ad agenti nocivi

11 gennaio 2007 [doc. web n. 1378712]

Trattamento di dati sensibili nell'attività di intermediazione immobiliare

11 gennaio 2007 [doc. web n. 1381620]

Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti

18 gennaio 2007 [doc. web n. 1392461]

Regole in tema di casellario giudiziale, anagrafe di alcune sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti

18 gennaio 2007 [doc. web n. 1381963]

Trasmissione di dati relativi a crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica

25 gennaio 2007 [doc. web n. 1381925]

Verifica sulle misure di sicurezza adottate presso un tribunale

1 febbraio 2007 [doc. web n. 1385301]

Verifica sulle modalità di inserimento delle segnalazioni (art. 99 convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)

8 febbraio 2007 [doc. web n. 1388902]

Diffusione di telefonata registrata per finalità di servizio*8 febbraio 2007* [doc. *web* n. 1388922]**Comunicazioni per finalità di controllo alle frontiere***13 febbraio 2007* [doc. *web* n. 1388444]**Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale***28 febbraio 2007* [doc. *web* n. 1409015]**Accessi abusivi alla centrale rischi***8 marzo 2007* [doc. *web* n. 1390872]**Combinazione di elementi identificativi e personalità dei dati***8 marzo 2007* [doc. *web* n. 1396630]**Diritti dell'interessato e dati contenuti in sistemi di informazioni creditizie***8 marzo 2007* [doc. *web* n. 1396584]**Videosorveglianza negli spogliatoi di una piscina***8 marzo 2007* [doc. *web* n. 1391803]**Archivi informatici delle tasse automobilistiche***16 marzo 2007* [doc. *web* n. 1397123]**Prove di ammissione a corsi di laurea per l'anno accademico 2007-2008***4 aprile 2007* [doc. *web* n. 1401716]**Organizzazione e funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali***12 aprile 2007* [doc. *web* n. 1401738]**Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte di soggetti che effettuano attività di commercio al minuto***12 aprile 2007* [doc. *web* n. 1402655]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Agenzia italiana del farmaco*12 aprile 2007* [doc. *web* n. 1403241]**Trasmissione telematica dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture***26 aprile 2007* [doc. *web* n. 1402616]**Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori***26 aprile 2007* [doc. *web* n. 1407772]**Invio di *fax* pubblicitari e consenso dell'interessato***4 aprile 2007* [doc. *web* n. 1402646]*3 maggio 2007* [doc. *web* n. 1410276]*24 maggio 2007* [doc. *web* n. 1418805]*28 giugno 2007* [doc. *web* n. 1433896]*11 luglio 2007* [doc. *web* n. 1433939]**Essenzialità della notizia e completezza delle circostanze***3 maggio 2007* [doc. *web* n. 1408971]**Limiti al diritto di cronaca nei confronti di un candidato alle elezioni politiche***8 maggio 2007* [doc. *web* n. 1410586]**Acquisto di crediti derivanti da assegni e trattamento di dati dei debitori***17 maggio 2007* [doc. *web* n. 1409251]**Diffusione di corrispondenza privata***24 maggio 2007* [doc. *web* n. 1419749]**Chiamate promozionali e servizi telefonici non richiesti***30 maggio 2007* [doc. *web* n. 1412557]*30 maggio 2007* [doc. *web* n. 1412586]*30 maggio 2007* [doc. *web* n. 1412598]*30 maggio 2007* [doc. *web* n. 1412610]**Chiamate promozionali indesiderate***30 maggio 2007* [doc. *web* n. 1412626]